

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 30/11/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di essere cointestataria di un buono fruttifero postale, appartenente alla serie "P", del valore nominale di lire 1.000.000, emesso il 28.11.1986; che su tale buono veniva apposto nella parte anteriore un timbro recante la dicitura serie "Q/P" e nella parte posteriore un timbro assolutamente illeggibile, mentre nulla risultava specificato in ordine ai rendimenti previsti per il periodo dal 21° al 30° anno.

Lamenta di aver richiesto il rimborso del titolo nell'anno 2016, successivamente alla scadenza trentennale e di aver percepito in tale occasione l'importo di €. 6.437,00, inferiore rispetto a quanto atteso e non conforme ai rendimenti indicati originariamente sul retro del titolo.

Afferma quindi di aver diritto, per tutta la durata trentennale del buono, agli interessi stampigliati sul retro del titolo, atteso che il timbro eventualmente modificativo degli stessi risulta completamente illeggibile. In subordine, rileva che, in ogni caso, l'intermediario è tenuto a corrispondere interessi maggiori, per il periodo dal 21° al 30° anno, in base ai rendimenti indicati sul retro del titolo, tenuto conto risultano modificati i rendimenti solo fino al 20° anno, mentre non risultano modificate le condizioni previste per il periodo successivo (ovvero "Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato").

Esperito infruttuosamente il reclamo, l'istante si è rivolto all'Arbitro, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al rimborso del buono serie "P", secondo i tassi stampigliati a tergo in originale; per l'effetto, condannare l'intermediario a liquidare il buono fruttifero postale serie "P", secondo quanto di diritto accertato e dichiarato. In subordine, accertare

e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione del buono fruttifero postale serie “P”, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo quanto riportato a tergo del titolo, condannando parte resistente al pagamento di quanto accertato.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l’intermediario ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, stante: 1) l’incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro, atteso che il ricorso ha ad oggetto comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi, al di fuori della competenza temporale dell’Arbitro, secondo le Disposizioni della Banca d’Italia; 2) l’incompetenza *ratione materiae* dell’Arbitro, sul presupposto che i titoli oggetto del ricorso sono prodotti finanziari di raccolta del risparmio, effettuata dall’intermediario per conto di Cassa Depositi e Prestiti, con modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale, in relazione a cui non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I tub; con la conseguenza che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ABF.

In relazione al buono recante il timbro serie “Q/P”, l’intermediario ha rilevato quanto segue: i) le modalità di emissione dei buoni appartenenti alla serie “Q” sono stabilite dal decreto ministeriale del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; ii) detto decreto prevede l’utilizzo di moduli della serie “P”, purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto per la serie “Q”, senza disporre che il timbro riporti (anche) gli “importi” degli interessi da corrispondere al sottoscrittore; iii) sui buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.6.1986, apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto. Pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro “tassi” del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere; e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l’ultimo decennio; iv) parte ricorrente era consapevole di aver sottoscritto buoni della serie “Q”; v) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento del buono; vi) anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi di parte ricorrente dell’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie “Q”), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l’art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

L’intermediario ha chiesto quindi di dichiarare il ricorso irricevibile e/o di rigettarlo nel merito.

Con le proprie repliche, la ricorrente ha contestato la ricostruzione dell’intermediario ed ha insistito nell’accoglimento delle proprie domande, segnalando l’infondatezza delle eccezioni preliminari formulate da parte resistente.

DIRITTO

La questione sottoposta all’Arbitro attiene all’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, emesso successivamente all’entrata in vigore del d.m. 13.6.1986, con pari facoltà di rimborso. In relazione ad esso, la ricorrente, nella qualità di cointestataria del titolo, ha chiesto la condanna dell’intermediario alla

rideterminazione degli interessi maturati per tutto il periodo di durata del titolo secondo i rendimenti previsti per la serie “P”, ovvero in subordine, degli interessi per il solo periodo a decorrere dal 21° al 30° anno di durata, secondo le condizioni previste dall’originaria tabella apposta sul lato retro del buono.

Preliminarmente, dovranno essere disattese le eccezioni sollevate dall’intermediario e relative alla dedotta incompetenza *ratione temporis* e per materia di questo Arbitro.

Ed invero, quanto all’eccezione di incompetenza temporale, il relativo rilievo deve ritenersi infondato, secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, atteso che, ai fini della contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi, occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all’interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., *ex multis*, ABF Coll., Bologna, n. 7097/2020, Coll. Milano, n. 478/2014, nonché, in particolare, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Analogamente, va respinta l’eccezione di incompetenza per materia, in conformità del consolidato indirizzo dell’Arbitro, secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza, poiché riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell’art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144. E difatti, se è pur vero che l’art. 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; e che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”; e che tale norma precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”; è altresì vero che, raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3)” si nega ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari” e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”, così, Coll. Coord., n. 5673/2013).

Ancora in via preliminare, e con riferimento alla sottoscrizione del titolo con clausola di pari facoltà di rimborso, è appena il caso di richiamare il principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 19782/20, secondo cui, “nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”.

Chiarito quanto precede, emerge dagli atti del procedimento che parte istante ha assolto all’onere probatorio, depositando la copia fronte retro del buono contestato; da essa si rileva che il buono è stato emesso utilizzando il modulo cartaceo della precedente serie “P”, poi modificata in “Q/P”, mediante apposizione del timbro indicante la nuova serie sul lato fronte, secondo la previsione dell’art. 5 del d.m. 13.6.1986.

Sul lato retro del titolo è riportata l’originaria tabella dei rendimenti relativa alla serie “P”, a cui è sovrapposta la stampigliatura recante i tassi previsti per il nuovo regime (relativo alla serie “Q/P”), ma soltanto dal 1° al 20° anno di durata. Non risulta tuttavia modificata la pattuizione in calce recante i rendimenti della serie “P”, dal 21° anno di durata e previsti per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, in virtù dei quali parte ricorrente ha contestato la liquidazione effettuata dall’intermediario.

A ben vedere, la mancata apposizione del timbro di correzione del tasso di interesse per il terzo decennio fa sì che manchi una regolamentazione ulteriore e diversa rispetto ai tassi previsti per l'originaria serie "P", secondo le indicazioni di cui all'art. 5, d.m. 1986.

In argomento, l'art. 5 del citato decreto, intervenuto prima della emissione del titolo in questione - con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione del titolo in esame, secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale), che prevede e regola le variazioni dei tassi di interesse - ha imposto agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti, disponendo che: "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". E ciò perché il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173, codice postale.

E difatti, il titolo si configura quale documento di legittimazione, in riferimento al quale non possono trovare applicazione i principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità tipici dei titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato (cfr., sul punto, Cass., 16.12.2005, n. 27809).

Nel caso di specie, la disposizione normativa di cui all'art. 5, d.m. 1986 risulta rispettata dall'intermediario solo in parte, atteso che la stampigliatura contenente le modifiche dei tassi si limita a indicare il nuovo regime contrattuale solo per il periodo dal 1° al 20° anno di durata, lasciando quindi inalterata la previsione dei tassi di interesse per il decennio successivo, dal 21° anno sino al 30° anno di durata dei buoni.

Troverà quindi applicazione il principio sancito dal Collegio di coordinamento, cui questo Arbitro si conforma, espresso nella decisione n. 6142/2020, il quale ha chiarito che "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno.

Così che, "per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di variazione dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo".

Con tale soluzione, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che si era pronunciata sul punto (sentenza n. 3962/2019), secondo cui "lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul

titolo”; ha così confermato l’orientamento consolidato di questo Arbitro, secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono, non risultando modificata l’originaria dicitura, è da riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere l’applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto, per il decennio dal 21° al 30° anno di durata.

Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda subordinata formulata dalla ricorrente; con la conseguenza che l’intermediario sarà tenuto alla rideterminazione degli interessi, in relazione al buono della serie “Q/P”, esclusivamente per il decennio dal 21° anno al 30° anno di durata, in virtù dei rendimenti originariamente indicati sul lato retro di esso, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l’atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO